

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale ... del ..., proposto da:
..., rappresentata e difesa dall'avv. ..., presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in ..., alla via ...;

contro

Il Comune di ..., in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati ..., con i quali elettivamente domicilia in ...,
Piazza ..., Palazzo ..., presso l'Avvocatura Municipale;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

della disposizione del Dirigente del Servizio Antiabusivismo Edilizio
del Comune di ... n. ... del ..., successivamente notificata, con la quale è
stata ordinata la demolizione di un manufatto così descritto
"ampliamento dell'unità immobiliare per mq. 12,00";

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compreso
il verbale di sopralluogo redatto dagli agenti di polizia municipale
dell'UOSAE del 26/1/06, menzionato nel provvedimento sub a), in uno al
provvedimento del 22/1/06 che secondo la prospettazione dell'ente
integrerebbe una comunicazione di inizio procedimento>>.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di ...;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/04/2009 il cons. dott.
Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Con atto notificato in data 14 novembre 2006 e depositato il
successivo 11 dicembre, la signora ... ricorreva innanzi a questo
Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di ... avverso la
disposizione dirigenziale in epigrafe indicata, con la quale le era
stata ingiunta, in qualità di responsabile (sulla base del verbale di

sopralluogo ivi richiamato), la demolizione delle seguenti opere realizzate senza il permesso di costruire nel territorio comunale, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, alla via ... n. ..., già ...: <<ampliamento dell'unità immobiliare per mq. 12,00>>, chiedendone, previa sospensione, l'annullamento.

La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'impugnata ordinanza con cinque distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili: 1) la descrizione dell'abuso contenuta nel provvedimento impugnato non consentirebbe di comprendere quale sia la parte del fabbricato individuata dall'amministrazione come abusiva; 2) sarebbe stata omessa la dovuta comunicazione di avvio del relativo procedimento; 3) il provvedimento impugnato non sarebbe adeguatamente motivato; 4) l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di ingiungere la demolizione senza arrecare pregiudizio alla restante parte del manufatto; 5) sarebbe stata comunque avanzata richiesta di accertamento di conformità.

2. Il Comune di ... si costituiva in giudizio, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

3. Con ordinanza n. 3287 del 17 dicembre 2008, questa Sezione respingeva l'istanza cautelare.

In data 4 aprile 2009, la ricorrente depositava memoria difensiva e copia dell'istanza di accertamento di conformità presentata in data 26 marzo 2009 in relazione all'ampliamento in contestazione.

Alla pubblica udienza del 15 aprile 2009, il ricorso veniva introitato in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio deve osservare che non può avere alcuna rilevanza, ai fini del venir meno dell'interesse alla decisione del presente ricorso, la presentazione, in corso di causa, dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001, per le opere oggetto dell'impugnato provvedimento di demolizione, dal momento che le stesse risultano realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Al riguardo va infatti richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui <<la procedura di accertamento di conformità ora divisata dall'art. 36 del T.U. sull'edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 è inapplicabile al caso di opere come quella in controversia realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 146 del D. L.vo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali): e ciò perchè per le opere comportanti aumento di volumetria l'autorizzazione paesaggistica - la quale ovviamente condiziona l'accertamento - non può essere rilasciata ex post dall'autorità preposta alla tutela del vincolo>> (C.d.S., Sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5203; cfr., altresì, Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 25 ottobre 2006, n. 8977).

2. Il ricorso in esame non può, pertanto, essere dichiarato improcedibile, ma deve essere esaminato nel merito, ove si mostra manifestamente infondato.

In relazione alle varie censure, si osserva infatti quanto segue:

- che non sussiste alcuna incertezza in ordine all'esatta individuazione dell'abuso, in quanto lo stesso risulta chiaramente descritto nel verbale degli agenti di polizia municipale dell'UOSAE n. 81083/135542/13730/ED del 26/1/06, richiamato nel provvedimento impugnato;

- che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento nel caso di ordine di demolizione di opere abusive, in quanto trattasi di provvedimento alla cui adozione l'Amministrazione comunale è vincolata per legge, a seguito dell'accertata abusività delle opere, cioè in virtù di un presupposto di fatto di cui il ricorrente doveva essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (cfr. C.d.S., Sez. IV, 1 ottobre 2007, n. 5049);

- che il provvedimento che ordina la demolizione di manufatti abusivi è atto dovuto in presenza di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo e quindi abusivamente e che, dunque (salvo il caso in cui intervenga a notevole distanza dalla commissione dell'abuso), non abbisogna di congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, la quale è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato (C.d.S., Sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2441);

- che, contrariamente a quanto dedotto con la quarta censura, l'opera abusiva realizzata dalla ricorrente (trattandosi di un ampliamento rispetto ad una unità edilizia preesistente) ha una sua autonoma configurazione ed utilizzazione e quindi non è applicabile la norma invocata, la quale postula l'impossibilità di scindere le opere conformi da quelle difformi;

- che, infine, la presentazione dell'istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/01, non produce alcun effetto paralizzante in relazione alla misura demolitoria adottata dall'amministrazione, trattandosi di intervento realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

3. In conclusione, il ricorso in esame deve essere respinto in quanto infondato.

In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15/04/2009
con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Referendario